



Bruxelles, 11.3.2021  
COM(2021) 114 final

ANNEX

**ALLEGATO**

**della**

**Proposta di decisione del Consiglio**

**relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea per quanto riguarda la decisione prevista dei partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico**

## **ALLEGATO**

### **PROPOSTA**

#### **CAPITOLO II: CONDIZIONI E TERMINI FINANZIARI PER I CREDITI ALL'ESPORTAZIONE**

##### **11. PAGAMENTI IN ACCONTO, SOSTEGNO PUBBLICO MASSIMO E SPESE LOCALI**

- d) I partecipanti possono erogare sostegno pubblico per le spese locali a condizione che:
- 1) l'importo massimo del sostegno pubblico per le spese locali non superi:
    - per i paesi di categoria I, il 40 % del valore del contratto di esportazione;
    - per i paesi di categoria II, il 50 % del valore del contratto di esportazione;
  - 2) il sostegno pubblico per le spese locali non sia erogato a condizioni più favorevoli/meno restrittive di quelle previste per le esportazioni cui tali spese sono connesse;
  - 3) qualora superi il 15 % del valore del contratto di esportazione, il sostegno pubblico per le spese locali è soggetto a notifica preventiva, a norma dell'articolo 48; nella notifica preventiva va specificata la natura delle spese locali per cui si intende il sostegno.

##### **65. RIESAME DEL SOSTEGNO PUBBLICO PER LE SPESE LOCALI**

I partecipanti riesaminano le disposizioni sul sostegno per le spese locali entro tre anni dall'approvazione formale.

## ALLEGATO IV DELL'ACCORDO

### INTESA SETTORIALE SUI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE PER ENERGIE RINNOVABILI, ATTENUAZIONE DEI MUTAMENTI CLIMATICI E ADATTAMENTO AD ESSI E OPERE IDRAULICHE

#### ~~7. SPESE LOCALI~~

- ~~a) Per i crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico relativi a contratti di valore pari a 10 milioni di DSP o superiore, il sostegno pubblico erogato per le spese locali non deve superare il 30 % del valore del contratto di esportazione.~~
- ~~b) Per i crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico relativi a contratti di valore inferiore a 10 milioni di DSP:
  - ~~1) per i settori indicati nell'appendice I della presente intesa settoriale, l'importo del sostegno pubblico erogato per le spese locali non deve superare il 45 % del valore del contratto di esportazione;~~
  - ~~2) per i settori indicati nell'appendice II e per le opere idrauliche definite all'articolo 4 della presente intesa settoriale, l'importo del sostegno pubblico erogato per le spese locali non deve superare il 30 % del valore del contratto di esportazione.~~~~
- ~~e) Quando supera il 15 % del valore del contratto di esportazione, tale sostegno pubblico è soggetto a notifica preventiva, a norma dell'articolo 8 della presente intesa settoriale. Nella notifica preventiva va specificata la natura delle spese locali cui si intende erogare il sostegno.~~